



COMUNE DI FINALE EMILIA
PROVINCIA DI MODENA

ORIGINALE

ORDINANZA N.	272
Data:	21/08/2014
SINDACO	

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno VENTUNO del mese di AGOSTO dell'anno DUEMILAQUATTORDICI dal Sindaco

Oggetto:

INAGIBILITA' E ALTRI PROVVEDIMENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE DI VIA CASONI DI SOPRA 1, IN FINALE EMILIA.

OGGETTO:

**INAGIBILITA' E ALTRI PROVVEDIMENTI DI MESSA IN SICUREZZA
DELL'IMMOBILE DI VIA CASONI DI SOPRA 1, IN FINALE EMILIA.**

IL SINDACO

Premesso:

- che con telefax del Comando Provinciale VV.F. Prot. n. 13796 del 18.04.2014, posto in atti (Prot.n. 21793/2014), veniva comunicato a questa Amministrazione che in pari data è stata eseguita una verifica statica nell'abitazione dei Sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] di Via Casoni Di Sopra 1, in Finale Emilia, alla presenza di addetti della dipendente Polizia Municipale;
- che nello stessa nota si legge, tra l'altro, che:
 - < (...) il tetto del bassocomodo è parzialmente crollato per effetto della vetustà e infiltrazioni di acqua, generando nella struttura adiacente dell'abitazione una fessurazione importante, sia nei solai che nelle strutture verticali (...) >;
 - < (...) che le condizioni di manutenzione degli impianti elettrici e del gas, risultano alquanto precarie, necessitando di una urgente messa in sicurezza, oltre alla necessaria rimozione urgente da parte di ditta specializzata di 3 bombole di GPL rinvenute all'interno del bassocomodo e della cantina, inoltre non collegate in modo rispondente alle vigenti normative di sicurezza (...) >;
 - < (...) l'edificio dovrà considerarsi inagibile, area cortiliva inclusa e con divieto di accesso alle persone, fino ad approfondita verifica statica da parte di tecnico qualificato e ad esecuzione di tutte le opere di assicurazione e ripristino che il caso richiede (...) >;

Rilevato:

- che da successivi accertamenti interni è emerso:
 - che l'immobile *de quo* è distinto al C.E.U. al Foglio 112, Mappale 48, Sub 3 e 4;
 - che i comproprietari dell'immobile sono:

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Ritenuto:

- **per tutto quanto sopra riportato, quindi ad urgente ed indifferibile tutela della pubblica e privata incolumità, che l'intero immobile sia da dichiarare inagibile, pertanto inutilizzabile sia ai proprietari che a chiunque, a qualunque titolo, lo occupi anche solo in parte;**
- **che nel termine di 48 (quarantotto) ore dalla notifica del presente provvedimento, sia da ordinare ai comproprietari Sigg.ri [REDACTED] la rimozione delle n. 3 bombole di GPL, con stazionamento in luogo idoneo a norma di legge, pena il successivo sequestro amministrativo da parte di Organi di Polizia Municipale o di altra Forza Pubblica;**
- **che sia altresì da ordinare ai comproprietari [REDACTED] entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla notificazione o, comunque, dalla conoscenza del presente provvedimento, l'obbligo di chiudere ogni possibile entrata nell'immobile, apponendo picchetti collegati da nastro biancorosso di pericolo attorno a tutto l'immobile, con la contestuale posa di cartello di inagibilità e divieto di accesso all'ingresso principale, ben visibile all'esterno, così interdendone l'accesso ed uso da parte di chiunque, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare i rilievi e gli interventi tecnici in condizioni di sicurezza;**

- *che sia ancora da ordinare, sempre ai comproprietari* [redacted] proprio quali comproprietari dell'immobile di cui trattasi, in solido con eventuali obbligati e fatti salvi eventuali diritti di terzi o verso terzi, e sempre a tutela della sicurezza pubblica, di presentare entro 7 (sette) giorni dalla notificazione o, comunque, dalla conoscenza del presente provvedimento all'Ufficio Comunale Edilizia Privata un'apposita relazione tecnica, firmata da tecnico abilitato incaricato dalla stessa proprietà, sulla staticità dello stesso immobile e su tutti i lavori e opere di assicurazione e messa in sicurezza di minima di tutto l'immobile di Via Casoni Di Sopra 1, da eseguirsi da parte di Ditta specializzata, **il tutto per assicurare una completa tutela della pubblica e privata incolumità delle persone e delle cose;**

Dato atto

che, stante l'urgenza ed indifferibilità di iniziare e concludere i lavori di cui trattasi, è doveroso concedere alla proprietà, a tutela della sicurezza privata e pubblica, la deroga ai tempi necessari per l'accoglimento delle domande di esecuzione dei lavori, da presentarsi al competente Ufficio Comunale Edilizia Privata, mantenendo comunque l'obbligo di dare formale comunicazione della fine degli stessi interventi allo stesso Ufficio Comunale, per l'accertamento della loro regolare effettiva esecuzione;

Visti:

- la L. n. 1083/1971 e ss.ii. sulle norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile e delle bombole GPL;
- in particolare, l'art.54, comma II°, del D.Lgs. n. 267/2000;

Accertato

altresì, che data l'urgenza di provvedere, come più sopra riportata ed evidenziata, è possibile omettere la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della Legge n. 241/1990;

DICHIARA

per le ragioni di tutela della pubblica e della privata incolumità riportate ampiamente in narrativa, ed a tutti gli effetti di legge, **l'inagibilità dell'abitazione e relative pertinenze, sita in Via Casoni Di Sopra n. 1, in Finale Emilia. immobile meglio distinto al C. E. U. al Foglio 112, Mappale. 48, Sub 3 e 4, di proprietà dei** [redacted]

[redacted] **pertanto inutilizzabile sia ai proprietari che a chiunque, a qualunque titolo, lo occupi anche solo in parte**

ORDINA

- 1) *Ai Sigg.rrri* [redacted], fatti salvi eventuali diritti di terzi o verso terzi, e a chiunque ne faccia uso, per le ragioni di sicurezza e garanzia per la pubblica e la privata incolumità riportate in narrativa e qui da intendersi sostanzialmente riportate, entro il considerato congruo termine di 48 (quarantotto) ore dalla notifica o, comunque, dalla conoscenza del presente provvedimento, di rimuovere le n. 3 bombole di GPL, con stazionamento in luogo idoneo a norma di legge, pena il successivo immediato sequestro amministrativo da parte di Organi di Polizia Municipale o di altra Forza Pubblica.

- 2) *Ai medesimi comproprietari [redacted] entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla notificazione o, comunque, dalla conoscenza del presente provvedimento, di chiudere ogni possibile entrata nell'immobile, apponendo picchetti collegati da nastro biancorosso di pericolo attorno a tutto l'immobile, con la contestuale posa di cartello di inagibilità e divieto di accesso all'ingresso principale, ben visibile all'esterno, così interdendone l'accesso ed uso da parte di chiunque, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare i rilievi e gli interventi tecnici in condizioni di sicurezza.*
- 3) *Ai medesimi comproprietari Sigg.rrri [redacted] sempre in quanto comproprietari dell'immobile di cui trattasi, in solido con eventuali obbligati e fatti salvi eventuali diritti di terzi o verso terzi, e sempre a tutela della sicurezza pubblica, di presentare entro 7 (sette) giorni dalla notificazione o, comunque, dalla conoscenza del presente provvedimento, all'Ufficio Comunale Edilizia Privata un'apposita relazione tecnica, firmata da tecnico abilitato incaricato dalla stessa proprietà, sulla staticità dello stesso immobile e su tutti i lavori e opere di assicurazione e messa in sicurezza di minima di tutto l'immobile di Via Casoni Di Sopra 1, da eseguirsi da parte di Ditta di fiducia ma specializzata, con gli stessi lavori ed opere da iniziare e concludere entro il termine che sarà fissato dal Capo Servizio Urbanistica-Edilizia Privata, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni dalla formale presentazione della stessa relazione.*
- 4) *Di concedere, ai medesimi comproprietari Sigg.rrri [redacted] sempre in quanto comproprietari dell'immobile di cui trattasi, in solido con eventuali obbligati e fatti salvi eventuali diritti di terzi o verso terzi, stante l'urgenza ed indifferibilità di iniziare e concludere i lavori di cui al precedente punto 3), la deroga ai tempi necessari per l'accoglimento delle domande di esecuzione dei lavori e opere, mantenendo comunque l'obbligo di dare formale comunicazione della fine degli stessi interventi, assieme alle obbligatorie dichiarazioni di conformità dell'impiantistica di gas, luce e acqua, o di stacco delle stesse, ai sensi del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 e ss.mm.ii, allo stesso Ufficio Edilizia, per la necessaria verifica*
- 5) *Di notificare il presente atto al Signor [redacted] nell'alloggio di cui è ospite temporaneo cioè in [redacted] secondo le procedure civilistiche in materia di irreperibilità assoluta, stante che dagli accertamenti effettuati non risulta alcun luogo conosciuto in cui anche solo dimori il medesimo nell'ambito del territorio comunale di Finale Emilia.*
- 6) *Di comunicare il presente provvedimento alle Autorità preposte e, in particolare, a: Prefetto Modena; Comando Polizia Municipale; Comando Stazione Carabinieri Finale Emilia; Comando Provinciale VV.F. di Modena, oltrechè ai dipendenti competenti Uffici Comunali.*

AVVERTE

- che, fatte salve eventuali ragioni verso terzi o di terzi in materia civilistica, trascorsi i termini indicati nei punti 1), 2) e 3), senza che siano eseguiti i provvedimenti a tutela della privata e della pubblica incolumità, si provvederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del C. P. e/o di altre fattispecie penalmente rilevanti.
- che per la violazione del disposto di cui al punto 1), fatto salvo quanto sopra indicato, ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii., si applicherà la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 50,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante pagamento in misura ridotta, entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione, di € 50,00 pari al doppio della sanzione edittale ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981 e s..mm.ii.;
- che in caso di inottemperanza al punto 2), sempre fatto salvo quanto indicato al primo paragrafo di queste avvertenze, provvederà questa Amministrazione, tramite i proprio Esecutori operativi specializzati, con spese addebitate alla proprietà;

- altresì che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nei termini di 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione, presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna ai sensi della Legge n. 241/1990, oppure, in via alternativa, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni, sempre dalla notificazione del presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

RICORDA

Ai Sigg.rrri [REDACTED] che nella Loro qualità di comproprietari dell'immobile di cui trattasi, fatti salvi diritti verso terzi o di terzi, e proprio in tale Loro qualità, sono responsabile penalmente, civilmente e patrimonialmente della omissione di azioni e provvedimenti a tutela della privata e della pubblica incolumità, che ricadono in capo al proprietario.

COMUNICA

che il responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Servizio Comunale Protezione Civile-Sicurezza Pubblica Edilizia e Termica, Marco Dott. Cestari che, compatibilmente con la situazione di disagio amministrativo derivante dall'emergenza in atto, riceve il pubblico, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 alla Sede provvisoria COC di Via Montegrappa n. 6, e che negli stessi orari è contattabile ai nn. tel. 0535-91567; 0535-788481.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune, mentre l'Originale sia depositato presso l'Ufficio Segreteria;
- gli Organi di Polizia Municipale e di altra Forza Pubblica, sono incaricati di far osservare il presente provvedimento.

DALLA PROVVISORIA RESIDENZA MUNICIPALE, li 21.08.2014

IL SINDACO
Autorità Comunale di Protezione Civile
(Fernando Ferioli)